



**Comune di Breggia**

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Ris. mun.: 1600/2022  
Incarto: Ordinanza sgombero neve

Breggia, 9 novembre 2022

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente:

### le disposizioni in caso di nevicate, minaccia di precipitazioni nevose

Il Municipio di Breggia, richiamati:

- l'art. 107 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
- l'art. 50 del Regolamento comunale del Comune di Breggia;

nonché ogni altra norma alla fattispecie applicabile

**risolve**

#### **Art. 1 Circolazione durante i mesi invernali**

Il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte a evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento di prodotti che impediscono la formazione di ghiaccio, insabbiamento, segnalazioni ecc.). Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesso volte si manifestano in modo repentino, anche su tratti di strada normalmente non soggetti o poco soggetti al gelo e all' innevamento. Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli su strade ghiacciate o coperte di neve.

#### **Art. 2 Circolazione con veicoli carichi di materiale bagnante / mezzi di trasporto non ammessi**

Durante il periodo invernale che va dal 15 novembre al 31 marzo è severamente vietato circolare sulle strade con veicoli carichi di materiale bagnante (sabbia, ghiaia, terra, ecc.) se privi di cassone a perfetta tenuta stagna. E pure vietato l'uso di slitte e di ogni altro mezzo atto a procurare pericolo per gli utenti della strada.

#### **Art. 3 Pulizia delle strade**

È proibito depositare o trasportare, con qualsiasi mezzo, materiale atto a insudiciare le strade. I veicoli addetti ai cantieri edili devono in particolare essere adeguatamente puliti prima di immettersi sulla pubblica via. La carreggiata che fosse occasionalmente insudiciata, deve essere immediatamente segnalata agli altri utenti e pulita a cura dell'autore, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, riservata la procedura di contravvenzione.

#### **Art. 4 Rimozione della neve da marciapiedi e accessi privati**

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve, provocati dal passaggio dei mezzi di sgombero sulla pubblica via davanti agli stabili ed agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possano tempestivamente provvedere.

#### **Municipio**

T: +41 91 695 20 20  
F: +41 91 695 20 29  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura uffici**

lunedì-venerdì 08.00-12.00  
mercoledì 16.00-18.00

#### **Ufficio Tecnico**

**Sede Caneggio**  
T: +41 91 695 20 25  
F: +41 91 684 11 25  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura ufficio**

lunedì 08.00-11.30  
martedì 08.00-11.30  
mercoledì 16.00-18.00  
giovedì 08.00-11.30

#### **Art. 5 Rimozione della neve dai sedimi privati**

È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà.

La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

#### **Art. 6 Disposizioni per il parcheggio dei veicoli**

In caso di minaccia di precipitazioni nevose, durante le nevicate e dopo le stesse, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade.

Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del proprietario della vettura e sotto sua piena responsabilità.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

#### **Art. 7 Caduta di neve dai tetti**

Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

Il Municipio si riserva inoltre la facoltà di addebitare loro la maggior spesa eventualmente sopportata dal servizio sgombero neve.

#### **Art. 8 Vegetazione sporgente sulla pubblica via**

I proprietari di terreni con piante e alberi devono potare i rami sporgenti verso le strade e le piazze pubbliche, per evitare la rottura degli stessi e la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di rami, neve e ghiaccio da piante e alberi propri.

#### **Art. 9 Divieti in caso di gelo**

Durante la stagione invernale, in particolare quando vi è pericolo di gelo, è vietato lavare automezzi o spargere acqua, anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via.

#### **Art. 10 Servizio ridotto**

In caso di situazioni di persistenti nevicate alle quali non è possibile far fronte con i mezzi a disposizione è possibile che alcune tratte di strade possano essere soggette ad un servizio invernale limitato.

#### **Art. 11 Danni**

Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni lavorativi dalla nevicata all'Ufficio tecnico Comunale il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato. La popolazione è tenuta a verificare prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve e, se del caso, a procedere con la loro messa in sicurezza. Bucalettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, vigneti, piantagioni, siepi, ecc. dovranno essere protetti con modi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero e protetti da possibili conseguenze dovute all'entrata in contatto con sale antighiaccio; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

**Art. 12 Contravvenzioni**

Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita con una multa sino a fr. 1000.00.

Restano riservate le infrazioni che soggiacciono alla legislazione cantonale.

**Art. 13 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza municipale è pubblicata conformemente ai disposti dell'art. 192 LOC, per il periodo dal 10 novembre 2022 al 9 dicembre 2022 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

L'entrata in vigore determina l'abrogazione della precedente ordinanza del 19 settembre 2018.

**Art. 14 Rimedi giuridici**

Contro la presente è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Il Sindaco:  
(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Vicesegretario:  
A. Brugnetti  
(A. Brugnetti)